

In Carpi, li 8/10/1974

f r a

la Ditta GILIOLI ADRIANA rappresentata dalla titolare Sig.<sup>a</sup> Gilio  
Il Adriana

e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori rappresentata dal Sig.  
Renzo Malavasi per la Filtea-Cgil e dal Sig. Romano Artioli della  
Filta-Cisl di Carpi  
assistiti dalla R.S.A. nei Sigg. Pavese Giovanna, Ballabeni Giovan  
na

si stipula

il seguente accordo aziendale che integra gli accordi comunali  
7/10/67 e 24/11/71.

1°- OCCUPAZIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE

L'azienda si impegna a mantenere e rimpiazzare eventuali lavo-  
ratori dimissionari, previa discussione con la R.S.A., inoltre  
si impegna nel caso di riduzione o sospensione dell'orario con  
trattuale ad integrare oltre le competenze previste delle vi-  
genti norme di legge, nella misura di 140 ore annue per ciascun  
dipendente per l'anno 1974, di 60 ore per l'anno 1975 e succes-  
sivi;

2°- INQUADRAMENTO

Gli operai inquadrati nelle cat. E/1 ed E/2 passano a far data  
1/10/74 nel livello retributivo della cat. D. I lavoratori nuo-  
vi assunti rimarranno in cat. E/1 per un periodo non superiore  
a mesi 6 dopodichè passeranno in cat. D.

3°- PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione di L. 110= verrà elevato a L. 130=  
dal 1/10/74 - L. 150 dal 1/3/75 - L. 160 dal 1/6/75.

4°- TRASPORTO E MENSA

L'azienda si impegna di aderire ad eventuali accordi raggiunti a  
livello territoriale fra gli Enti Locali, Sindacati dei lavora-  
tori e Associazioni imprenditoriali per la creazione di servizi  
pubblici quali il trasporto e le mense interaziendali.  
Inoltre in attesa che si realizzino i servizi sociali auspicati  
ai dipendenti residente fuori comune e rispettivamente ai lavo-  
ratori Ballabeni Giovanna, Pavese Giovanna, Rondelli Tiziana, l'azi-  
enda corrisponderà per le giornate di presenza, a titolo riu-  
borso spese, la somma di L. 500= giornaliera.

5°- DIRITTI SINDACALI

L'azienda riconosce il consiglio di fabbrica e viene stabilito un monte ore annue pari a 1 ora e mezza per ogni dipendente da usufruire per permessi sindacali e per il disimpegno delle loro funzioni.

6°- DECORRENZA

Il presente accordo decorre dal 1/9/74 escluse le diversità di decorrenza del punto 3).

Letto, sottoscritto e approvato.

*Luigi G. Polesi*      *G. Ballesi*

*Giulio ...*  
*Renzo ...*



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it